



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano*

Servizio Ambiente, Territorio, Istruzione e Ricerca

Codice sito: 4.16/2024/21

ELENCO DESTINATARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(Per interoperabilità: CSC)*

Ministero della Cultura

- Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
- Legislativo
udcm.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Ragioneria
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

c/o CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

CSR PEC LISTA 3

Commissione Cultura

Coordinatrice Regione Liguria

ufficioroma@pec.regione.liguria.it



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto 27 luglio 2017, del "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sullo schema di accordo di programma per il triennio 2025-2027 in materia di Residenze.

Rep. atti n. 249 / CSR del 18 dicembre 2024

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella seduta del 18 dicembre 2024:

VISTO l'articolo 43, comma 1, del decreto 27 luglio 2017, n. 332 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo e una o più regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d'intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota del 26 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19007, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della cultura ha trasmesso lo schema di intesa ai sensi del citato articolo 43, comma 1, corredato dei relativi allegati, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la nota del 27 novembre 2024, prot. DAR n. 19030, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza ha diramato lo schema di intesa in esame e i relativi allegati, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 2 dicembre 2024;

CONSIDERATI gli esiti della citata riunione tecnica, nel corso della quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni, il Coordinamento tecnico regionale della Commissione cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha proposto alcune modifiche formali, accolte dal Ministero proponente;

VISTA la nota del 2 dicembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19389, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro della cultura ha trasmesso lo schema d'intesa, aggiornato alla luce delle proposte formulate dal Coordinamento regionale della citata Commissione cultura nel corso della riunione tecnica del 2 dicembre 2024, che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

VISTA la nota del 3 dicembre 2024, prot. DAR n. 19455, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza ha diramato la citata nota del Ministero della cultura, corredata dei relativi allegati;

VISTI gli esiti della seduta del 18 dicembre 2024 di questa Conferenza, nel corso della quale:

ALLEGATO 1

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione dell'articolo 43 "Residenze" del decreto MiBACT 27 luglio 2017, n. 332 e ss.mm.

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, n. 332, e ss.mm., che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo ora Ministero della Cultura e una o più Regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d'intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

- Considerato che le precedenti Intese hanno rappresentato un modello virtuoso di cooperazione interistituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica;
- Considerato che la cooperazione Stato-Regioni e Province Autonome si sviluppa a partire da una pluralità di esperienze diversificate sui territori regionali e che le Intese citate e la presente rappresentano un consolidato valore aggiunto, funzionale allo sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo;
- Tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del monitoraggio in itinere e degli incontri già realizzati;
- Considerata l'esigenza di confermare l'impegno a cooperare ad un progetto interistituzionale a carattere nazionale che consenta di sostenere la funzione specifica delle attività residenziali nella loro identità, anche in relazione con le funzioni svolte da altri soggetti nella filiera e nel sistema dello spettacolo;
- Tenuto conto dell'importanza che le residenze oggi rivestono come opportunità fondamentale nei processi di internazionalizzazione;
- Tenuto conto che l'intervento del Ministero della Cultura attraverso la Direzione generale Spettacolo ha carattere concorsuale rispetto a quello prioritario delle Regioni e delle Province Autonome;
- Ritenuto opportuno definire un quadro di orientamento unitario entro cui collocare gli Accordi di programma che il Ministero della Cultura, attraverso la

programma in allegato, recante i principi e le finalità comuni, le linee guida per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione, attraverso bandi regionali, della presente Intesa. Tali accordi recano, inoltre, i rispettivi impegni di spesa relativi al primo anno del triennio. Per ciascuno degli anni successivi, 2026 e 2027, le Regioni aderenti all'Intesa ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell'esercizio di riferimento.

3. Le Regioni esprimono a tal fine, nella forma di una manifestazione d'interesse, da inviare al MIC/DGS entro il 31 dicembre 2024, la propria intenzione a sottoscrivere l'Accordo di programma per il triennio 2025/2027.
4. Non sono ammessi ingressi di nuove Regioni nel corso del triennio.
5. L'eventuale rinuncia nel corso del triennio deve essere comunicata al MiC/DGS e alle Regioni che hanno sottoscritto l'Accordo, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo.
6. Gli Accordi possono prevedere la realizzazione di Residenze per artisti nei territori e di Centri di residenza, come definiti al successivo articolo 6 della presente Intesa.
7. Il numero massimo di progetti cofinanziabili come Residenze per artisti nei territori, individuabili in ogni Regione, è definito sulla base del numero di abitanti per ciascuna Regione, come indicato nello schema di Accordo allegato alla presente Intesa.
8. I Centri di residenza possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2022/2024, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione.

Art. 3

Contenuti dell'Accordo di programma

1. L'Accordo contiene:

- le linee guida per la redazione dei bandi, allegate alla presente Intesa, nonché gli schemi e le regole generali per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
- le modalità generali di erogazione, di rendicontazione, monitoraggio, valutazione di impatto ed i casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività.
- gli standard minimi di accoglienza quali, ad esempio, le caratteristiche minime degli spazi a disposizione, la durata minima delle permanenze in residenza, le modalità di sostegno agli artisti in residenza.

cooperazione progettuale e produttiva con le residenze artistiche da parte di altri soggetti del sistema dello spettacolo, a partire dal secondo anno di attività, le parti si impegnano a destinare una quota del finanziamento ad iniziative di promozione, valorizzazione e visibilità dei percorsi, degli esiti e delle progettualità delle attività di residenza del triennio in essere.

6. Entro il 30 aprile 2025, ciascuna Regione aderente all'Intesa e il MiC/DGS procedono alla firma dell'Accordo triennale, sulla base dello schema di Accordo allegato alla presente Intesa. Tale Accordo riceve e formalizza la ripartizione di cui al precedente comma 4.
7. Le Regioni pubblicano i bandi per l'individuazione dei progetti di Residenza secondo le linee guida contenute negli Accordi sottoscritti e sulla base di quanto stabilito nella presente Intesa. Tutte le procedure di selezione devono essere pubblicate dalle Regioni entro il 15 maggio del primo anno, se adottate con bandi triennali o biennali o entro il 15 maggio di ogni anno se adottate sulla base di bandi annuali.

Art. 5

Co-finanziamento Stato - Regioni

1. Le Regioni assegnano contributi alle Residenze, secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di attività culturali.
2. Il soggetto titolare del progetto di Residenza deve garantire una quota non inferiore al 20% dei costi complessivi del progetto. La restante quota, pari al massimo all'80% dei costi complessivi di progetto e nella misura comunque non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale. Tenuto conto dello stanziamento della quota del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) destinata al settore delle Residenze artistiche oggetto della presente Intesa nonché di quanto concesso nel corso delle annualità precedenti, anche al fine di garantire il criterio della più ampia distribuzione territoriale, il MiC/DGS determina la quota di cofinanziamento da destinare a ciascuna Regione sulla base delle disposizioni contenute all'articolo 4 comma 5 e nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, successivamente alla definizione del numero delle Regioni aderenti all'Intesa e della comunicazione delle risorse messe a disposizione dalle medesime Regioni per la tipologia di Residenza prescelta (Residenze per Artisti nei territori o Centri di residenza).
3. Le attività definite dall'Accordo di programma come Residenze per artisti nei territori sono cofinanziate su base annuale per una quota pari al 40% da parte del MiC/DGS e pari al 60 % da parte delle Regioni proponenti.

una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.

3. I **Centri di residenza** sono luoghi in cui un Raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il Raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal Raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza Raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del Raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

Art. 7

Caratteristiche dei progetti di Centri di residenza e Residenze per artisti nei territori

1. I **Centri di residenza** hanno l'obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di *talent scouting*, un accompagnamento artistico non occasionale e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere, sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche e dei linguaggi, sia della crescita

informazione concernenti la realizzazione della presente Intesa nei diversi territori, lo stato di avanzamento dei progetti, anche sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio, l'analisi di eventuali criticità, l'adozione di correttivi e misure volte al pieno conseguimento degli obiettivi proposti; l'informazione interistituzionale potrà coinvolgere nei flussi informativi anche le competenti Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo.

Allegati parte integrante:

1. Schema di Accordo di programma triennale
2. Linee guida concernenti i requisiti di accesso e i criteri di valutazione